



MUSEO DEL MARE
MILAZZO

MuMa Museo del Mare Milazzo ONLUS

Via Salita Castello c/o Castello di Milazzo

98057 Milazzo (ME)

Cod. fiscale: 90030090832

IBAN: IT79X0200882291000106112581

BIC/SWIFT: UNCRITM1L65

info@mumamilazzo.com

mobile: +39 3807641409

www.mumamilazzo.com

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI ORDINARIA

Assemblea 3 del 30/12/2025

Il giorno 30 del mese di Dicembre anno 2025 alle ore 16:00

nei locali siti in Via Salita Castello c/o Castello di Milazzo, Comune di Milazzo

Si sono riuniti in Assemblea i Sig.ri soci:

- Carmelo Isgró
- Carolyn Berger
- Luca Pellegrino,
- Elena Bertino
- Filippo Chiofalo
- Antonio Torre
- Paolo Vece
- Antonio Leotti
- Maria Pia Mistretta

per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

1. Adeguamento dello Statuto dell'Associazione al D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).
2. VARIE ED EVENTUALI.

Si constata che l'Assemblea è validamente costituita in quanto gli associati presenti e per delega sono n. 9 sul totale di n. 9.

I nominativi degli associati presenti e per delega (con relativa delega pervenuta) sono indicati nel foglio firme allegato al presente verbale che ne forma parte integrante e sostanziale. I soci assenti sono giustificati.

Presiede l'Assemblea il Presidente Carmelo Isgrò.

Il Presidente apre formalmente i lavori ringraziando i presenti e propone la nomina di Luca Pellegrino quale Segretario verbalizzante.

L'Assemblea all'unanimità approva.

Il Segretario verbalizzante

Il Presidente



Prende la parola il Presidente, in merito al primo argomento posto all'ordine del giorno, ovvero Adeguamento dello Statuto dell'Associazione al D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

Il Presidente illustra ai presenti la necessità di adeguare lo Statuto dell'Associazione per consentire l'iscrizione dell'ente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), alla luce delle disposizioni normative del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche. Viene proposto di modificare lo Statuto come da testo predisposto, allegato al presente verbale, che:

- inserisce la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS);
- adegua l'oggetto sociale alle attività di interesse generale (art. 5 CTS);
- integra le norme sul volontariato (art. 17 CTS);
- recepisce le disposizioni su divieto di distribuzione utili e destinazione patrimonio;
- aggiorna norme sugli organi sociali e sul bilancio;
- disciplina l'eventuale rendicontazione sociale.

Terminata tale esposizione, lo statuto viene letto e si apre il dibattito sul tema di cui sopra. Dopo ampia ed esauriente discussione, l'Assemblea approva all'unanimità il nuovo Statuto, che viene allegato al presente verbale.

L'Assemblea delibera:

- di approvare il nuovo Statuto dell'Associazione, conforme al D.Lgs. 117/2017;
- di procedere all'iscrizione dell'Associazione al RUNTS nella sezione G – "Altri enti del Terzo Settore" (Generici);
- di demandare al Presidente ogni adempimento necessario per il deposito del nuovo Statuto presso gli uffici competenti.

Il Presidente chiede se ci sono altre "varie ed eventuali su cui discutere".

Non essendoci altro su cui deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 17:00 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Milazzo, 30/12/2025

Carmelo Isgrò
Il Presidente

Luca Pellegrino
Segretario verbalizzante



Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Messina
Ufficio Territoriale di Barcellona P. G.
Data 31.12.2025 N. 674 Serie 3

ESENTE
L'Addetto
Caterina Giannetti
Firma su delega del Direttore Provinciale
5707/2025 del 04.11.2025



STATUTO dell'Associazione "MUMA MUSEO DEL MARE MILAZZO ETS"

Allegato A
registro il 31.12.2025
674 serie 3
Direzione Provinciale
Vice Direttore Provinciale
(*) Provvedimento di delega prot. n. 5707/RED del 04.11.2025

ART.1 - DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA

1. L'Associazione non riconosciuta denominata "**MuMa Museo del Mare Milazzo**" di seguito indicata anche come "Associazione", è regolata dal Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), dalle disposizioni del codice civile in tema di associazioni e dalle altre disposizioni di legge appositamente previste o in quanto applicabili.
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Milazzo. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.
4. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito "RUNTS") e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "**MuMa Museo del Mare Milazzo ETS**" oppure "**MuMa Museo del Mare Milazzo Ente del Terzo Settore**" e la stessa dovrà, pertanto, utilizzare l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni rivolte al pubblico.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2 - FINALITÀ

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso l'esercizio, in via principale, delle attività di interesse generale di cui al successivo articolo.
3. In particolare, l'Associazione si propone il fine di tutelare le risorse naturali e dell'ambiente, anche dal punto di vista della conservazione e della valorizzazione dei beni culturali storico-naturalistici, proponendo la riscoperta del patrimonio marino e diffondendo il rispetto e l'educazione verso di esso. L'Associazione intende, pertanto, accrescere la cultura naturalistica (specialmente quelle legate al mare), marinaresca, le tradizioni popolari, e alla natura in generale. Si impegna a divulgare l'eco-sostenibilità, e il rispetto verso l'ambiente marino e in generale quello naturale.
4. Inoltre, essa intende essere al servizio della società civile e del suo sviluppo, anche attraverso un'attività di gestione museale quale luogo per la ricerca, la tutela e la conservazione delle testimonianze marine, zoologiche, ornitologiche, botaniche, geologiche, paleontologiche e, più in generale, di tutte le testimonianze naturalistiche, anche archeologiche. Un luogo, pertanto, che le raccolga, le conservi e le esponga anche a fini di studio, di educazione, di divulgazione e di diletto.

Luca Bellini

ART. 3 - ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE E ATTIVITÀ DIVERSE

1. L'Associazione nel perseguimento delle finalità di cui al precedente comma intende esercitare le attività di interesse generale di cui al D.Lgs. n. 117/2017 (di seguito Codice del Terzo Settore), all'art. 5, co. 1 lettere:
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali ed alla prevenzione del randagismo, ai sensi della L. n. 281/1991, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del D.Lgs. n. 199/2021;
 - f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, e successive modificazioni;
 - g) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
2. Ai fini del perseguimento delle finalità e delle attività di interesse generale appena richiamate, l'Associazione intende, in via esemplificativa, porre in essere:
 - attività culturali e di educazione ambientale finalizzata allo sviluppo sostenibile ed alla concreta e corretta tutela e conservazione delle risorse del Pianeta, come declinata nelle "Linee Guida Educazione ambientale per lo sviluppo sostenibile" emanate dal Ministero dell'Ambiente e attività educative/didattiche finalizzate alla conoscenza del mondo marino e dell'impatto antropico, rivolte agli studenti delle scuole che visitano il museo in gite scolastiche o in interventi diretti presso le sedi degli istituti scolastici;
 - incontri culturali (lezioni di biologia e di educazione ambientale), progetti e laboratori didattici rivolti a soggetti appartenenti a categorie fragili: anziani, persone down, persone con problemi mentali, con problemi di udito e ciechi;
 - realizzazione di progetti di mantenimento e gestione del museo con lavoratori e con "persone ammesse alla messa alla prova";
 - organizzazione di attività culturali all'interno del Museo come concerti musicali, mostre d'arte (pittura, scultura, fotografia), teatro, letteratura (presentazione di libri);
 - incontri e conferenze in ambito di tutela e valorizzazione dell'ambiente con specialisti ed educatori;
 - formazione continua del personale e dei volontari su temi di museologia, educazione ambientale e comunicazione culturale;
 - organizzazione di percorsi di educazione ambientale, scientifica e di sostenibilità, anche in collaborazione con istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, università, enti di formazione e organismi pubblici e privati;
 - svolgimento di attività di divulgazione scientifica, culturale e museale, quali conferenze, incontri, laboratori, workshop, seminari, mostre ed eventi, con finalità educative e di interesse sociale;

Luca Pellegrino



- promozione di attività di formazione e aggiornamento, anche professionale, nei settori della tutela ambientale, della divulgazione scientifica, della museologia, dell'educazione al patrimonio e della cultura del mare;
- mantenimento dello stato di decoro di aree protette e non, dei litorali e dei fondali marini (es. pulizia delle spiagge);
- collaborazione su progetti ambientali con gli enti istituzionali nelle attività di conservazione e riqualificazione di aree protette e non, dei litorali e dei fondali marini;
- realizzazione di attività di sensibilizzazione, educazione ambientale e divulgazione scientifica finalizzate alla tutela degli ecosistemi marini e costieri, alla conservazione della biodiversità e alla promozione di comportamenti sostenibili;
- svolgimento di iniziative di monitoraggio, studio, ricerca e citizen science sullo stato di salute dell'ambiente marino e costiero, anche in collaborazione con enti di ricerca, università e istituzioni pubbliche;
- promozione di azioni volte alla tutela degli animali, in particolare della fauna marina e costiera, incluse attività di informazione, prevenzione, primo intervento e supporto alle reti di recupero, soccorso e operazioni di salvataggio animali selvatici in collaborazione con i centri di recupero della fauna nel rispetto della normativa vigente;
- valorizzazione del patrimonio culturale attraverso visite guidate, conferenze e incontri finalizzati alla conoscenza della storia e Architettura del Castello di Milazzo, del Bastione di Santa Maria (sede del museo) e del territorio di Milazzo;
- la tutela, conservazione, studio, recupero e valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale legato al mare, agli ecosistemi marini e costieri, alla biodiversità e alla storia marittima, con particolare riferimento al patrimonio naturalistico, scientifico e museale;
- la salvaguardia e valorizzazione del patrimonio museale e scientifico afferente al MuMa Museo del Mare Milazzo, inclusi reperti, collezioni, documentazione, archivi, testimonianze storico-scientifiche e beni demo etnoantropologici connessi alla cultura del mare;
- la promozione di attività di ricerca scientifica, catalogazione, documentazione, divulgazione e interpretazione del patrimonio culturale e paesaggistico marino e costiero, anche in collaborazione con enti pubblici, università, istituti di ricerca e organismi nazionali e internazionali;
- la realizzazione di iniziative di valorizzazione del paesaggio costiero e marino, inteso come bene culturale e ambientale unitario, attraverso attività educative, espositive, formative, laboratoriali e di sensibilizzazione rivolte alla collettività;
- la diffusione della conoscenza e della consapevolezza del valore culturale, identitario e storico del mare e del paesaggio costiero, promuovendo pratiche di tutela attiva, partecipata e sostenibile;
- eventi e laboratori dedicati soprattutto ai bambini. al fine di trasformare il Museo in spazio festoso, educativo e inclusivo, dove famiglie e visitatori di tutte le età possono vivere esperienze speciali a contatto con il mare e la cultura;
- cura del giardino mediterraneo all'esterno del Museo, recuperando e valorizzando un terreno che ospita specie endemiche e autoctone, specie tipiche della macchia mediterranea e piante officinali, creando un luogo di bellezza, biodiversità e sostenibilità;
- realizzazione di corsi di formazione e stage a studenti dell'Università al fine di far acquisire loro adeguate competenze e motivazione;
- realizzazione di progetti scientifici con finalità di salvaguardia del Pianeta (cfr. Cassiopea Project). La progettazione e lo svolgimento di attività di ricerca scientifica, applicata e

Duca Belligiano

[Signature]

divulgativa, è finalizzata allo studio, alla conoscenza e alla tutela degli ecosistemi marini e costieri, della biodiversità e del patrimonio naturalistico;

- collaborazione con università, enti di ricerca, musei, istituzioni pubbliche e organismi scientifici nazionali e internazionali per lo sviluppo di studi, ricerche e progetti di interesse collettivo. Sono già in essere collaborazioni con le principali università e centri di ricerca nazionali (Università degli studi di Milano Bicocca, Università Cattolica del Sacro Cuore, Università degli studi di Messina, Stazione Zoologica Anton Dohrn (SZN), CNR IRBIM etc.);
 - promozione e coordinamento di iniziative di "*Citizen science*", per il monitoraggio ambientale partecipato e raccolta dati scientifici, il tutto finalizzato alla condivisione della conoscenza e alla partecipazione attiva della comunità (es. partecipazione ad iniziative internazionali con coinvolgimento dei cittadini, come la City Nature Challenge)
 - la realizzazione di progetti di ricerca a carattere interdisciplinare nei campi della biologia marina, dell'ecologia, della conservazione ambientale e delle scienze naturali, con particolare attenzione alle ricadute educative, culturali e sociali;
 - diffusione e valorizzazione dei risultati della ricerca attraverso attività di divulgazione scientifica, pubblicazioni, eventi, conferenze e strumenti educativi accessibili al pubblico;
 - gestione, in particolare, del MuMa Museo del Mare Milazzo attraverso l'organizzazione, istituzione e gestione - sia per conto proprio che per conto di terzi - di mostre ed esposizioni museali, l'organizzazione di visite guidate all'interno del Museo ed ogni altra attività legata a tale gestione e comunque riconducibile alle attività di interesse generale svolte;
 - organizzazione di attività culturali e artistiche all'interno del Museo come concerti musicali, mostre di arte (pittura, scultura, fotografia), teatro, letteratura (presentazione di libri);
 - attività di sensibilizzazione ambientale anche organizzando escursioni in natura, specialmente nel territorio di Capo Milazzo, sia nei sentieri terrestri che per mare (*whale watching, bird watching etc.*)
 - ogni altra attività riconducibile nel contesto delle attività di interesse generale di cui al precedente comma.
3. L'Associazione può, inoltre svolgere, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali, siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso ed individuate dal Consiglio.
4. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso oltre che ai sensi delle altre disposizioni di legge regolanti le raccolte fondi, in quanto applicabili.

ART. 4 – ORDINAMENTO INTERNO E ASSOCIATI

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione che, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
3. Fermo restando quanto previsto al co. 2 dell'art. 4 del codice del Terzo Settore, possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e gli enti giuridici pubblici o privati, i

Luca Belligro



quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

4. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
5. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

ART. 5 - MODALITÀ DI AMMISSIONE

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare quanto previsto nello Statuto sociale e nei regolamenti interni, ove presenti, e ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, partecipando alla vita ed all'attività associativa per quanto gli sia possibile.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda e lo comunica entro 15 (quindici) giorni dalla data della deliberazione. Il Consiglio Direttivo decide secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L'accoglimento della domanda comporta l'iscrizione del nuovo associato nel Libro degli associati.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e viene comunicato per iscritto all'interessato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata, PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. L'Assemblea dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'appello garantendo all'appellante il diritto al contraddittorio.
5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

ART. 6 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. Gli associati hanno il diritto di:
 - a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
 - b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione e di parteciparvi;
 - c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo;
 - d) ogni altro previsto dal presente statuto o dalla legge.
2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa annuale, se prevista.
3. Gli associati hanno il dovere di:

Luca Bellaguardo

[Signature]

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;
 - b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - c) versare l'eventuale quota associativa nella misura fissata annualmente dal Consiglio Direttivo e nei termini previsti dal presente Statuto;
 - d) ogni altro previsto dal presente statuto o dalla legge.
5. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

ART. 7 - CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

1. La qualità di associato si perde per:
 - a) recesso volontario che ciascun associato può esercitare in ogni momento mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
 - b) mancato pagamento della quota associativa annuale, se prevista, entro 30 (trenta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica l'obbligo del versamento della quota sociale a tutti gli associati entro un termine congruo per potervi provvedere. L'associato che non provvede al versamento entro il termine decade da tale qualifica e il Consiglio Direttivo ne prende atto alla prima riunione utile cancellandolo dall'apposito libro. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto;
 - c) decesso della persona o estinzione dell'ente;
 - d) esclusione dall'Associazione per:
 - comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata, PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. L'Assemblea dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito il diritto al contraddittorio. Fintanto che l'Assemblea non deliberi sull'appello dell'associato escluso, quest'ultimo mantiene il pieno esercizio dei propri diritti associativi, compreso il diritto di voto in Assemblea
2. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 8 - ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO, VOLONTARI E PERSONE RETRIBUITE

1. I volontari, se presenti, sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito Registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Luca Belligero



3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
6. I lavoratori hanno diritto ad un trattamento economico e normativo in linea con quanto previsto quanto previsto nell'art. 16 del Codice del Terzo Settore e nella normativa applicabile.

ART. 9 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea degli associati;
 - b) l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
 - c) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore o, dove non ricorrenti, per volontà dell'Assemblea.
2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART. 10 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale, se presente.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato. Non possono essere conferite deleghe ai componenti degli altri organi sociali e agli eventuali dipendenti dell'Associazione.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, su delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.
4. L'Assemblea può essere, altresì, convocata su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo oppure su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/3 (un terzo) degli associati. In tali casi il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea entro 30 giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, il vice-Presidente o l'organo di controllo, se nominato, e, in subordine, il consigliere più anziano di età, provvedono perentoriamente, in sua vece, alla convocazione dell'Assemblea.
5. La convocazione dell'Assemblea deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email o altro strumento telematico, almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora, sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

Luca Pellegrini



6. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, o in modalità mista, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario verbalizzante e dove, non deve necessariamente, deve trovarsi anche il Presidente. Nel caso in cui il segretario e il Presidente della riunione si trovino in due luoghi diversi, la redazione del verbale avverrà comunque a cura del segretario, mentre la sottoscrizione avverrà successivamente. Ove nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vice-Presidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
8. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

ART. 11 – ASSEMBLEA. COMPETENZE E QUORUM

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:
 - a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - c) approvare il bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo, se previsto per legge o ritenuto opportuno;
 - d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
 - e) eleggere e revocare i componenti l'organo di controllo e l'organo di revisione, obbligatoriamente nominati al solo verificarsi delle condizioni di cui, rispettivamente, agli artt. 30 e 31 del CTS;
 - f) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
 - g) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
 - h) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - i) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) della metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti (di persona o per delega). Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono assunte a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.
3. È compito dell'Assemblea straordinaria:
 - a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto
 - b) deliberare in merito alle operazioni inerenti alla trasformazione, fusione o scissione oppure allo scioglimento dell'Associazione.
5. Per la delibera di cui alla lett. a) del precedente comma, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza, in persona o per delega, di almeno 3/4

Duca Belligam



degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza, in persona o per delega) di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

6. Per deliberare quanto previsto alla lett. b) del precedente co. 4, l'Assemblea straordinaria, in prima convocazione è validamente costituita con la presenza, in persona o per delega, di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con almeno i 2/3. In entrambi i casi delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 12 – ASSEMBLEA. REGOLE DI VOTO

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati iscritti nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito a colui che esercita la responsabilità genitoriale sugli stessi. Gli associati minorenni sono quindi computati ai fini del raggiungimento dei quorum assembleari.
4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, è facoltà procedere con il voto a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/3 degli associati presenti.
5. Il voto può essere espresso anche per corrispondenza o in modalità elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Specifiche modalità di esercizio sono eventualmente disciplinate con apposito regolamento assembleare.

ART. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
2. Il numero di consiglieri è di n. 3 secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.
3. Non può essere eletto consigliere, e se nominato decade dalla carica, il soggetto per cui ricorrono le condizioni di cui all'art. 2382 del cod. civ. e successive modifiche e/o integrazioni.
4. I consiglieri durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO. CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri. In quest'ultimo caso, il Presidente deve provvedere all'invio della convocazione del Consiglio Direttivo entro 15 giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda all'invio della convocazione nei termini indicati, il vice-Presidente (in subordine, il consigliere più anziano di età) o l'organo di controllo, se nominato procede in sua vece alla convocazione del Consiglio, il quale deve svolgersi entro 15 giorni dalla scadenza del termine precedente.

Luca Pellegrini

[Signature]

2. La convocazione deve pervenire per iscritto ai Consiglieri tramite lettera o email o altro strumento telematico almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza o in modalità mista, secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal vice-Presidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro consigliere individuato dal Consiglio tra i presenti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe e le votazioni si effettuano con voto palese.
7. Di ogni riunione viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

ART. 15 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.
2. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
3. Al Consiglio direttivo, in particolare, compete di:
 - a) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea degli associati;
 - b) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) nominare al proprio interno il Presidente, il vice-Presidente e il Segretario dell'Associazione;
 - f) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
 - g) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - h) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - i) provvedere, entro un termine congruo, ad informare gli associati in merito all'obbligo di versare la quota associativa entro il termine stabilito in statuto;
 - j) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - k) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - l) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - m) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - n) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;



Inca Belligen

- o) deliberare l'istituzione di sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero;
 - p) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione;
 - q) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni.
4. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
 5. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

ART. 16 - IL PRESIDENTE ED IL VICE-PRESIDENTE

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo, con le stesse modalità previste per l'elezione, e dall'Assemblea.
3. La carica di Presidente si perde, inoltre, per dimissioni rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal vice-Presidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro consigliere.

ART. 17- DECADENZA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. La carica di consigliere si perde per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.16, c.3 del presente Statuto;
 - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.8 del presente Statuto.
2. Nel caso in cui uno o più consiglieri cessino dall'incarico per uno dei motivi indicati al precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione nella prima assemblea ordinaria

Deca Ellipso

[Signature]

utile e fino alla nuova elezione il Consiglio Direttivo rimane nella composizione risultante a seguito dell'avvenuta cessazione.

3. I consiglieri eletti in sostituzione, ai sensi del precedente comma, rimangono in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Consiglio Direttivo in carica.
4. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il vice-Presidente o il consigliere più anziano di età, provvede a convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi consiglieri, i consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

ART. 18 - ORGANO DI CONTROLLO: COMPOSIZIONE, DURATA IN CARICA E FUNZIONAMENTO

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da un unico componente o da un collegio di 3 (tre) componenti, eletto/i dall'Assemblea.
2. Il/i componente/i dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve/devono essere indipendente/i ed esercitare le funzioni in modo obiettivo ed imparziale e non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.
3. L'organo di controllo rimane in carica 5 anni ed è rieleggibile.
4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, l'unico componente decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione dello stesso tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. I compiti e poteri dell'organo di controllo sono previsti nei commi 6, 7 e 8 dell'art. 30 del Codice del Terzo Settore.
7. Nei casi previsti dall'art. 31, co. 1 del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

ART. 19 - L'ORGANO DI REVISIONE

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti, rimane in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile.
2. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
3. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige una relazione conservata nella sede dell'Associazione.
4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
5. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

ART. 20 - LIBRI SOCIALI E REGISTRI

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

Luca Pelligrini

[Signature]



- a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d) il registro dei volontari, se presenti, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
 3. L'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato, provvede alla stesura delle proprie relazioni.

ART. 21 - DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO ED ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 22 - RISORSE ECONOMICHE

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse di cui, rispettivamente, agli artt. 5 e 6 del Codice del Terzo settore;
 - h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

ART. 23 - BILANCIO DI ESERCIZIO

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima deve essere convocata entro 150 (centocinquanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

ART. 24 - SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria secondo i quorum previsti dal presente Statuto.

Luca Pellegrini

[Signature]

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, co.1, del CTS e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del CTS.

ART. 25 - NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili e le altre disposizioni in quanto applicabili.



Luca Pellegri